CAMERA DEI DEPUTATI N. 2979-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: **PIREDDA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MAMMÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(CIRINO POMICINO)

Presentato l'8 luglio 1988

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Presentata alla Presidenza il 21 dicembre 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale sistema postale italiano è il risultato di una serie di successivi interventi di ammodernamento. Restano però alcuni aspetti di incongruenza e di non modernità organizzativa che vanno eliminati.

Alcuni di questi per la verità sono connessi con una sorta di crisi di crescenza manifestatasi anche a seguito dello straordinario sviluppo dei servizi garantiti dal servizio postale nel suo insieme.

La delega prevista da questo provvedimento riguarda residui di anacronismo che risalgono al 1952. In quell'anno, infatti, fu deciso che l'Amministrazione postale assorbisse e gestisse direttamente una serie di servizi già svolti con il sistema dell'affidamento della gestione a soggetti privati (ricevitori) non vincolati da rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione, ma legati ad essa da un appalto di servizi. All'assorbimento

del servizio nell'amministrazione corrispose il passaggio del personale dipendente dai ricevitori alle dirette dipendenze della stessa Amministrazione postale. A ciò, peraltro, si provvide creando, accanto al già esistente ruolo del personale degli uffici principali dell'Amministrazione postale, un nuovo ruolo di personale degli uffici locali, nel quale appunto confluirono gli *ex* dipendenti dai ricevitori.

Questa anomalia, non giustificata da logiche organizzative né da contenuti di lavoro, dava anche origine a normative specifiche per ciascuna categoria. Il problema della unificazione dei ruoli del personale degli uffici principali e locali dell'Amministrazione postale venne sollevato ripetutamente dalle organizzazioni sindacali rappresentanti delle due categorie. Nel 1983 si conclusero trattative con l'Amministrazione che, tra le altre cose, comprendevano anche l'unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e principali.

Le difficoltà connesse con le complesse operazioni di unificazione degli ordinamenti e degli organici hanno spinto ad adottare il meccanismo della delega legislativa al Governo.

La delega avviene sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

eliminazione dell'organo collegiale centrale che aveva competenza, sia pure consultiva, in materia di personale degli uffici locali, nonché per la istituzione, soppressione o modificazione dei medesimi;

soppressione della commissione che in ogni provincia aveva compiti consultivi in materia di personale degli uffici locali;

soppressione, o meglio trasformazione, degli uffici locali con compiti di sportelleria attivati nei capoluoghi di provincia.

I princìpi informativi della delega al Governo in materia di personale sanciscono anche che il personale degli uffici locali e di quelli principali confluirà in ruoli unici disciplinati da un'unica normativa.

Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, la delega prevede:

la creazione di una unica direzione centrale che riassuma tutte le competenze in materia di personale degli uffici principali e locali dell'amministrazione postale, oggi divise tra le due direzioni centrali degli uffici principali e locali dell'Amministrazione postale;

l'istituzione, in sede centrale e in sede provinciale, di organi collegiali competenti in materia di personale, con composizione paritaria tra rappresentanti della Amministrazione e delle organizzazioni sindacali e presidenza affidata ad un magistrato ordinario amministrativo.

Il provvedimento prevede altresì che, con decreto del Ministro delle poste, vengano determinati i criteri per la classificazione, ogni cinque anni, degli uffici e degli impianti dell'esercizio. Il decreto del Ministro può anche decidere la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di partalettere, di recapiti e di posti di procacciato e di fattorino.

La soppressione e la modifica degli uffici e degli impianti sono di competenza dei direttori compartimentali.

Il provvedimento oggetto della delega non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione ed anzi è prevedibile la realizzazione di consistenti economie.

Matteo PIREDDA, *Relatore*.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
UNIFICAZIONE DEGLI ORDINAMENTI DEGLI UFFICI PRINCIPALI E DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	*Identico.*
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:	1. *Identico.*
a) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;	
b) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del personale, che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;	
c) il presidente dell'istituenda commissione centrale del personale farà parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesi-	

stente commissione centrale degli uffici locali; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

d) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli uffici principali con unità dei ruoli uffici locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati « uffici postali » e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

g) con le stesse modalità di cui alla lettera *f)* devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera *f)* devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del

personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

i) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e l'assegno numerico degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera *f)* devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 e successive modifiche e integrazioni, e dai rispettivi articoli 5 delle leggi 9 febbraio 1979, n. 49, e 3 aprile 1979, n. 101;

l) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i princìpi indicati dalla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

2) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

3) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

ART. 2.

1. Entro un anno dal termine di scadenza della delega di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, saranno stabilite le nuove attribuzioni della attuale direzione centrale degli uffici locali in materia di affari generali, di organizzazione e metodi e di contenzioso.

ART. 2.

1. *Identico.*